

## BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.

\*\*\*

### CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESTAZIONE GENERALI

#### PREMESSE

1. In caso di redazione di apposito capitolato speciale d'appalto le prestazioni saranno regolate secondo le disposizioni di dettaglio in esso contenute.
2. In caso di condizioni generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle condizioni generali, tiene conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### CONDIZIONI DI FORNITURA/PRESTAZIONE GENERALI

1. luogo consegna: il luogo di consegna ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna, sono indicati negli ordini/contratti;
2. trasporto e imballo: compresi nel prezzo offerto;
3. garanzia: tutti i materiali offerti si intendono garantiti per due anni a partire dalla data di attestazione regolare esecuzione fornitura;
4. tempo consegna/esecuzione: 30 giorni naturali e consecutivi data conferma ordine;
5. certificazioni: dovrà essere fornito, qualora previsto dalla legge, all'atto della fornitura/prestazione, il certificato di conformità ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17050 alle norme di riferimento. La SA si riserva di non accettare tale fornitura/prestazione se priva di tale certificato di conformità oppure di considerarla non regolarmente consegnata/seguita, con conseguente sospensione dei pagamenti, fatta salva l'applicazione delle penali, come di seguito indicato;
6. direttiva macchine: per l'acquisto di apparecchiature, macchine, impianti, attrezzature di lavoro ed altro, la cui commercializzazione richiede l'allestimento da parte del Costruttore e/o Rivenditore, di documentazione tecnica di prodotto (a titolo esemplificativo: manuale d'uso, d'istruzione e manutenzione, informazione di sicurezza, tassativamente redatti in lingua italiana, dichiarazione di conformità CE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi, prescritta da norme comunitarie e di settore (per le macchine è la direttiva 2006/42/CE), la SA si riserva di non accettare tale merce se priva della documentazione tecnica di prodotto e delle ulteriori prescrizioni imposte al fabbricante dalla legge oppure di considerarla non regolarmente consegnata, con conseguente sospensione dei pagamenti, fatta salva l'applicazione delle penali, come di seguito indicato;
7. penale: è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, con limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto. Nel caso ricorrano le condizioni per l'applicazione della penale la stessa verrà trattenuta direttamente dalla fattura successiva a quella in cui si è verificato l'inadempimento, puntualmente notificato oppure a discrezione della SA compensata con qualsiasi credito maturato dalla stessa all'atto della notifica di inadempimento;
8. fatturazione: la fattura potrà essere emessa ad avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e fatto salvo il perfezionamento del contratto ai sensi del successivo punto 18. Dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 909 della Legge n. 205 del 27.12.2017, vige l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia. Il codice destinatario che identifica la SA all'interno del Sistema di Interscambio (SDI) è **6X3NX8J**. La SA è soggetta al regime della scissione dei pagamenti ex art.17-ter D.P.R. 633/72 (elenco n.7 pubblicato del M.E.F. in data 19.12.2017), ad eccezione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, esclusi da tale regime, ai sensi del Decreto n. 87 del 12.07.2018.
9. pagamento: 60 gg dalla data di ricevimento della fattura allo SDI a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato che l'operatore economico dovrà comunicare, in caso di affidamento, in adempimento all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010. Se la data di ricevimento della fattura non è certa, la data il pagamento sarà a 60 gg dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Se la data di ricevimento della fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, il pagamento sarà a 60gg dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi.
10. regolarità contributiva: all'atto della verifica della regolarità della prestazione ed all'atto del pagamento del corrispettivo, la SA chiederà il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In ipotesi di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza e verrà versato direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, secondo il disposto dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023;
11. recesso: la SA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dall'art. 123 del D.lgs 36/2023;
12. risoluzione: la SA potrà procedere, all'immediata risoluzione del contratto comunicando all'affidatario la propria decisione, nei casi previsti dall'art. 122 del D.lgs 36/2023 e per ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.  
Anche nel caso in cui si verificano inadempienza ripetute o gravi o che, comunque, comportino disservizi per la SA, rispetto alle disposizioni pattuite contrattualmente. In ogni caso, a prescindere dalla gravità dell'inadempimento, dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non eseguite entro i termini fissati, la SA potrà risolvere il contratto, escutendo l'eventuale cauzione definitiva, senza che l'affidatario possa eccepire alcunché.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'affidatario, oltre alla perdita dell'eventuale deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento:

- dei maggiori danni, sostenuti dalla SA per il ripristino del livello di efficienza della prestazione fatta svolgere ad altre società, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista all'art. 124, c 2 del Dlgs 36/23;
- di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla SA.

- 12bis. Il Fornitore prende atto del fatto che, con determinazione n. 433 del 29/05/2020, il Comune di Belluno, stazione appaltante nella procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Belluno, ha determinato di aggiudicare la gara avente ad oggetto tale affidamento all'impresa Italgas Reti S.p.A. e, conseguentemente, accetta espressamente, quale eventuale causa di risoluzione anticipata del contratto, il definitivo passaggio della gestione di suddetto servizio da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. all'aggiudicataria della citata gara.
13. controversie: per eventuali controversie relative o comunque collegate al contratto, le parti designano quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Belluno.
14. tracciabilità flussi finanziari: le parti assumono, in sede di perfezionamento dell'affidamento, tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale proposito l'appaltatore si rende disponibile a consentire la verifica, in qualsiasi momento, dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità nei confronti di eventuali subappaltatori e sub contraenti.
15. subappalto: gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art.119 del D.lgs 36/2023;
16. comunicazioni: nella corrispondenza con l'operatore economico potrà essere utilizzata la pec quale strumento ufficiale di comunicazione;
17. clausola 231: il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante e pubblicati nella sezione dedicata del proprio sito internet. Il Fornitore si impegna a garantire alla Stazione Appaltante che tutte le attività di cui al presente contratto saranno svolte nel rispetto delle leggi vigenti o che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto. Il Fornitore si obbliga a non porre in essere atti o comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. L'inosservanza a tale impegno è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi di legge.
18. Perfezionamento contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
19. Riservatezza, confidenzialità e privacy: tutti i dati personali e le informazioni di cui il fornitore verrà a conoscenza in costanza di contratto devono intendersi riservati e dovranno essere trattati in ossequio a quanto previsto dal GDPR 2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i